

STATUTO dell'Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani AFMAL

TITOLO I

Art. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita sotto il patrocinio dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Fatebenefratelli), l'Associazione denominata: Associazione "Con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani", più brevemente denominata: AFMAL. La sede legale è in Via Cassia 600 – Roma

Art. 2

SCOPI

L'Associazione senza scopo di lucro ai sensi delle vigenti normative sul volontariato e attività

di solidarietà intende:

- a) operare nel settore del volontariato contribuendo, nel quadro della solidarietà e della cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, alla formazione, selezione, addestramento ed impiego di volontari;
- b) studiare, promuovere e sostenere iniziative di volontariato, di servizio civile, come pure la formazione di nuovi organismi che si occupino della promozione umana ed ambientale e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nell'ambito dei principi che ispirano la cooperazione nel mondo, il benessere fisico e morale della popolazione, dei Paesi in via di sviluppo, in particolare dell'assistenza ai malati, agli emarginati, alle persone socialmente deboli, direttamente abili, prendendosi cura e curando le medesime, ed alla formazione scolastica e professionale;
- c) preparare e realizzare programmi idonei alla creazione di centri di formazione professionale, sia in Italia che all'Ester, a favore dei Paesi in via di sviluppo sottponendo preventivamente detti programmi all'esame ed all'approvazione delle autorità competenti;
- d) curare attivamente la formazione tecnica scientifica, culturale e professionale delle perso-

- ne favorendone, d'intesa con i Paesi interessati, la presenza e collaborazione nelle strutture e servizi sia in Italia che all'Estero;
- e) promuovere, studiare, realizzare, gestire, nei Paesi in via di sviluppo, progetti e programmi sanitari e socio-sanitari integrati, di formazione, di ricerca e sviluppo, in accordo con le Autorità locali competenti, a sostegno e/o integrazione dei settori carenti dei necessari servizi;
- f) promuovere, studiare, realizzare, gestire in Italia e all'estero, progetti, iniziative di solidarietà, ambienti di accoglienza e assistenza, programmi sanitari, socio-sanitari integrati, a favore delle persone e delle famiglie bisognose di accoglienza, sostegno economico, alimentare, lavorativo, di formazione e sanitario.
- g) Le suddette iniziative di solidarietà, accoglienza e servizi, potranno essere realizzate anche in collaborazione con altri enti e organismi sia pubblici che privati.
- h) informare, sensibilizzare, educare l'opinione pubblica: ai problemi della giustizia, della solidarietà e della pace tra i popoli; al superamento di ogni distinzione sociale, razziale, ideologica e religiosa; alla formazione di una comunità umana fondata sui valori cristiani. Per questo l'Associazione prende adeguate iniziative e si avvarrà anche di pubblicazioni, di diffusionsi di periodici, libri, opuscoli, audiovisivi; fornirà attività di consulenza anche ad Enti pubblici e privati e ad altri organismi; organizzerà conferenze, seminari di studio, incontri e congressi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento per il personale docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, per gli allievi, i loro genitori e le comunità territoriali interessate e per studenti universitari e laureati anche in collaborazione con le Università e Facoltà interessate; promuoverà iniziative per la diffusione di prodotti di artigianato dei Paesi in via di sviluppo e di quant'altro utile ad aprire ai temi della mondialità, a creare legami di solidarietà tra i Popoli, a favorirne conoscenza e integrazione;

- i) intervenire presso i legislatori e far promuovere leggi ed interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, atti a migliorare le loro condizioni;
- j) collaborare con altre ONG, con Enti pubblici e privati, con Società, con Associazioni, con Fondazioni, in Italia e all’Estero in attività di cooperazione internazionale, di interventi di emergenza per calamità naturali o in aree conflittuali e di educazione allo sviluppo, di ricerca e innovazioni;
- k) promuovere raccolte, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, erogazioni di fondi e quant’altro atto al conseguimento degli scopi dell’Associazione, direttamente e/o tramite le Sezioni Locali;
- l) realizzare tutto ciò che il Consiglio Direttivo Nazionale riterrà opportuno di volta in volta per il conseguimento degli scopi sociali;
- m. collaborare con il Dipartimento della Protezione Civile Italiana, sia in Italia che all'estero.

TITOLO II

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 3

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili:

- a) dalle eredità, legati, donazioni, disposti in suo favore;
- b) dal complesso dei mobili ed immobili già di sua pertinenza e di cui acquisterà la proprietà;
- c) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- d) da un fondo di dotazione di euro 10.329,00 , donato dall’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio.

Il Patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 4

I mezzi finanziari di esercizio di cui l’Associazione dispone per il proprio funzionamento so-

no:

- a) la rendita delle attività patrimoniali;
- b) i contributi dei soci, delle Sezioni Locali, dei collaboratori che partecipano alle iniziative dell’Associazione;
- c) i contributi delle Amministrazioni statali e degli Enti locali;
- d) le contribuzioni benevole ed iniziative di sostegno da parte di persone fisiche, giuridiche, morali;
- e) i proventi derivanti da iniziative pubbliche ed occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione quali: spettacoli cinematografici, sportivi, teatrali, esecuzioni musicali, fiere, mostre artistiche e campionarie, sagre ed ogni altra manifestazione artistica e culturale;
- f) i contributi associativi annuali;
- g) ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale.
- h) l’Associazione nell’espletamento della propria attività potrà avvalersi delle strutture messe liberamente a disposizione dall’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Fratelli), da enti pubblici e privati, sia in Italia che all’Estero, nonché di tutta l’organizzazione e dei mezzi operativi, didattici ed anche finanziari che l’Ordine stesso, gli altri enti pubblici e privati, vorranno elargire per il conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto.

L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

L’Associazione è composta da:

socio patrocinatore, soci di diritto, soci ordinari, soci onorari, soci sostenitori, soci simpatiz-

zanti.

E' socio patrocinatore l'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Fatebenefratelli) nella persona del suo Superiore Generale. Sono soci di diritto, i Superiori Provinciali delle Province e delle Delegazioni Generali dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Fatebenefratelli), che abbiano una Sezione costituita dell'AFMAL nel proprio territorio di competenza.

Possono essere soci ordinari coloro che, maturato da un anno la condizione di socio almeno simpatizzante, si sono distinti nelle attività di appoggio al conseguimento degli scopi associativi, sono stati segnalati dalla Sezione Locale o da due soci ordinari, e sono in regola con il versamento dei contributi associativi annuali. Possono essere soci onorari coloro che hanno con i loro servizi incrementato la vita e l'immagine dell'Associazione. Possono essere soci sostenitori, coloro che si siano impegnati a sostenere economicamente, con continuità almeno biennale, il conseguimento degli scopi associativi.

Possono essere soci simpatizzanti, le persone fisiche o giuridiche che si siano interessate, si interessino e contribuiscano alla vita ed alle attività dell'Associazione e ne abbiano fatta richiesta. L'Associazione inoltre può avvalersi dell'attività e collaborazione delle persone che contribuiscono alla realizzazione degli scopi associativi. Tali persone vengono considerate, per le specifiche finalità e progetti, come Volontari dell'Associazione.

Art. 6

- a) Possono far parte dell'Associazione in una delle condizioni di socio come sopra specificato, tutte le persone fisiche, giuridiche, Enti, Associazioni, Istituti, Comitati e Fondazioni, che sensibili ai problemi della cooperazione internazionale ed al servizio di volontariato, intendono agire concretamente per la soluzione di tali problemi, in pieno accordo ai principi ed alle norme stabilite dall'Associazione e dal presente Statuto;
- b) la condizione di Socio Ordinario, Onorario, Sostenitore, Simpatizzante è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale;

- c) i Soci di Diritto sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci Ordinari;
- d) le cariche elettive degli Organi Nazionali dell'Associazione sono riservate ai Soci di diritto ed ordinari. Gli altri Soci possono essere invitati alle Assemblee Nazionali dal Consiglio Direttivo Nazionale e possono avere solo voto consultivo;
- e) non sono eleggibili i soci che abbiano un rapporto di impiego con l'Associazione, e/o coloro che abbiano interessi di natura economica attinenti all'attività dell'Associazione;
- f) la condizione di Socio Ordinario si perde: per dimissioni, per inosservanza delle norme e dei principi derivanti dal presente Statuto, per azioni condotte contro l'immagine o le finalità dell'Associazione, per indegnità, per assenza, senza giustificazioni scritte o senza deleghe, a due Assemblee Nazionali consecutive, qualora il socio non sia in regola con il pagamento delle quote dell'anno in corso entro il 31 gennaio e comunque non oltre la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci.
Tale ultima condizione di cui al precedente punto f, fa decadere automaticamente la situazione di socio ordinario, senza la deliberazione del Consiglio direttivo nazionale;
- g) la decadenza della condizione di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 7.

Gli organi sociali statutari dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3) la Giunta Esecutiva,
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti,
- 5).il Collegio dei Proibiviri.

TITOLO V

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di diritto e ordinari, iscritti ed in regola al momento del suo inizio. Tutti i Soci, quando invitati possono assistere all'Assemblea con facoltà di voto consultivo.

Art. 9.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, allo scopo di approvare il bilancio consuntivo e preventivo. Essa può tuttavia essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci Ordinari. La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale vengono stabiliti dal Presidente.

Art. 10.

La comunicazione della convocazione, contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, è inviata alle Sezioni Locali e, laddove le Sezioni Locali non esistano, ai Soci Ordinari direttamente, almeno 20 giorni prima della sua convocazione; agli altri soci tramite lettera circolare o avviso sulle pubblicazioni associative.

Art. 11

Le sedute dell'Assemblea Nazionale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. Per il rinnovo degli incarichi viene eletto il Presidente dell'apposita Assemblea la quale elegge anche uno o più segretari e due scrutatori.

Art. 12

L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione se vi partecipa almeno la metà dei soci. In seconda convocazione da tenersi successivamente con le stesse modalità della prima, l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Per modificare lo Statuto occorre in Assemblea la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti e che questi rappresentino almeno il 51% dei soci. Sono ammesse deleghe in numero massimo di 15 a ciascun socio.

Art. 14

L'Assemblea Nazionale dei Soci:

approva l'indirizzo generale dell'Associazione formulato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
delibera le modifiche al presente Statuto,
approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti a cura del Consiglio Direttivo Nazionale con allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
delibera altresì l'istituzione di altri organi temporanei o permanenti dell'Associazione determinandone gli scopi e le modalità di funzionamento.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 15.

L'Associazione è diretta dal:

- a) Consiglio Direttivo Nazionale composto da un minimo di 9 a un massimo 15 membri eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci;
- b) i Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti;
- c) i Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico;
- d) in caso di decesso, di dimissioni o di decadenza di un Consigliere gli subentrerà automaticamente un Consigliere nominato dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

camente il primo dei non eletti. In caso di dimissioni congiunte di oltre la metà dei Consiglieri dovrà essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio;

e) il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla Giunta Esecutiva;

f) il Consiglio dovrà comunque riunirsi almeno due volte all'anno, una delle quali per la redazione dello schema di bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea;

g) il Consiglio elegge tra i componenti di diritto nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Generale. Inoltre elegge la Giunta Esecutiva di 5 membri fra i quali il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Generale, commissioni di lavoro e altre cariche temporanee che ritiene opportuno per il buon funzionamento dell'Associazione;

h) le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. E' presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi dal Segretario Generale, dal membro più anziano in carica in mancanza dei suddetti tre membri precedenti. Qualora un Consigliere, per motivi seri e giustificati non possa partecipare ad una riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, potrà essere sostituito per detta riunione dal Consigliere Supplente;

i) il Consiglio può nominare un Segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio con il compito di redigere sugli appositi libri il verbale delle sedute;

l) le delibere devono essere prese a maggioranza e sono sempre a votazione palese salvo che per le cariche ed attribuzioni o per questioni personali nel qual caso si procede a scrutinio segreto;

m) gli avvisi di convocazione del Consiglio debbono essere inviati per iscritto ai Consiglieri ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti che possono parteciparvi senza diritto di voto, almeno 15 giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno;

n) il Presidente del Consiglio può invitare alle riunioni del Consiglio personale della Sede

centrale esperti e/o tecnici, a titolo di consulenza, per questioni specifiche trattate di volta in volta;

o) alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte con voto consultivo i Presidenti delle Sezioni Locali.

Art. 16.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea, per ogni operazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi.

In particolare il Consiglio provvede a:

- a) formulare ogni anno il programma generale dell'attività dell'Associazione che presenta per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci e ne cura l'applicazione;
- b) garantire l'applicazione delle linee operative e di condotta approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, rimettendoli all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d) eleggere i componenti la Giunta Esecutiva oltre quelli di diritto;
- e) deliberare annualmente, il contributo associativo che i soci debbono versare all'Associazione;
- f) sostenere, quando opportuno e nei limiti delle possibilità dell'Associazione, con erogazione di sussidi, le iniziative delle Sezioni Locali atte al conseguimento degli scopi associativi;
- g) autorizzare la costituzione di nuove Sezioni Locali e prendere atto della nomina del Presidente di Sezione;
- h) vigilare e controllare l'operato delle Sezioni Locali e approvarne il bilancio; nominare un commissario, in caso di inattività prolungata o per serie irregolarità; deliberare la so-

spensione temporanea o la soppressione della sezione per gravi motivi.

- i) avvalersi, se necessario, per l'attuazione dei fini sociali dell'opera di persone particolarmente qualificate alle quali attribuisce la qualifica di consulenti tecnici dell'Associazione;
- l) esaminare ed approvare le relazioni del lavoro svolto dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva nonché i piani di organizzazione e di attività elaborati dallo stesso Presidente e dalla Giunta Esecutiva;
- m) deliberare la nomina dei Soci Ordinari, Onorari, Sostenitori e Simpatizzanti;
- n) avvalersi se necessario, di personale qualificato a cui affidare le esecuzioni delle delibere degli Organi Sociali e il coordinamento delle attività associative, nel rispetto delle linee operative e di condotta approvate dal Consiglio.
- o) deliberare l'istituzione di posto per uno o più Segretari Aggiunti, con specifiche competenze nell'ambito della cooperazione, con qualifica di volontario o consulente, ai fini di collaborare con il Segretario Generale per un funzionamento coordinato e costante della Sede Centrale, al collegamento e sostegno delle sezioni locali.

TITOLO VII

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 17

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario Generale e da altri due membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Giunta si riunisce periodicamente, dietro convocazione del Presidente e nomina un proprio Segretario anche al di fuori dei propri membri. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza degli intervenuti. È presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente in sua assenza, o dal Segretario Generale in assenza di entrambi.

Art. 18

La Giunta Esecutiva è, salvo le limitazioni esplicite disposte dal Consiglio, investita degli

ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare è funzione della Giunta Esecutiva attuare le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale ed elaborare le proposte da sottoporre al Consiglio stesso nella successiva riunione per la ratifica.

La Giunta provvede inoltre, ove se ne ravvisa la necessità e l'urgenza, a nominare i Segretari Aggiunti, con lettera di incarico da parte del Presidente, e li propone per la ratifica al Consiglio Direttivo Nazionale

TITOLO VIII

IL PRESIDENTE

Art. 19

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e la Giunta Esecutiva; vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio e della Giunta. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito in ogni sua funzione dal Vice-Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Segretario Generale. In caso di impedimento definitivo il Consiglio, convocato senza indugio dal Vice-Presidente, provvede alla sostituzione. In casi particolari il Presidente con atti di procura potrà delegare, a rappresentare l'Associazione, un membro del Consiglio o altre persone opportunamente individuate. Il Presidente esercita, in caso di particolare urgenza, i poteri del Consiglio convocando senza indugio il Consiglio stesso, per riferire le decisioni assunte per la loro ratifica.

TITOLO IX

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi più due supplenti. È nominato dall'Assemblea Generale. L'incarico dura tre anni e può essere rinnovato. In caso di dimissioni di qualche suo membro il Collegio viene reintegrato del primo dei non eletti. Il

Collegio dei Revisori elegge nel suo ambito il proprio Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a :

- a) verificare le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- b) accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà sociale;
- c) esaminare e redigere una relazione sui bilanci preventivo e consuntivo;
- d) i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

TITOLO X

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale fra i Soci elettivi dell'Associazione. Il Collegio ha il compito di comporre o decidere eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi. Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Collegio decide con lodo scritto e motivato deliberato a maggioranza degli intervenuti, senza obbligo di procedura: in caso di giudizio disciplinare il Collegio deve peraltro contestare per iscritto gli addebiti all'interessato invitandolo a presentare per iscritto od oralmente le sue difese. I Probiviri possono essere rieletti nel loro mandato.

TITOLO XI

SEZIONI LOCALI

Art. 23

Le Sezioni Locali possono essere costituite in ogni area geografica al fine di raggiungere una

maggiori presenza ed una armonica distribuzione sul territorio. Per costituire una nuova Sezione è necessaria la presenza in loco di Soci Ordinari, e di un congruo numero di Soci Sostitutori e/o Simpatizzanti. La costituzione delle Sezioni Locali deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le Sezioni Locali devono uniformarsi, nelle loro attività, ai fini statutari dell'Associazione ed alle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale. Gli organi delle Sezioni sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Per le sezioni di limitate dimensioni, su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, le competenze del Consiglio Direttivo della Sezione sono svolte dal Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario, designati dall'Assemblea della Sezione.

TITOLO XII

ASSEMBLEA DELLE SEZIONI LOCALI

Art. 24

L'Assemblea è costituita dai Soci della Sezione, iscritti dalla data di convocazione ed in regola con quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 25

L'Assemblea dei Soci viene convocata in via ordinaria entro il mese di febbraio di ciascun anno ed in via straordinaria, quando ne viene fatta richiesta scritta, da almeno un terzo dei Soci e tutte le volte che il Presidente della Sezione lo ritenga opportuno.

Art. 26

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Sezione con avviso personale da inviare ai Soci almeno 10 giorni prima della data di convocazione e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Analoga comunicazione deve essere fatta almeno 20 giorni prima dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale il quale ha facoltà di fare iscrivere nell'ordine del giorno quegli argomenti di interesse generale che riterrà utile sottoporre al giudizio dei Soci della Sezione.

Art. 27

Ogni Socio che interviene all' Assemblea può possedere al massimo due deleghe di altri soci.

Il Presidente dell'Associazione ed i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono intervenire all'Assemblea della Sezione senza diritto di voto, fatta eccezione per coloro che sono Soci della Sezione stessa.

Art. 28

L'Assemblea della Sezione è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci di cui al Titolo 12 art. 26; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 29

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 30

Compiti dell'Assemblea delle Sezioni sono:

- a) approvare il rendiconto finanziario, la relazione sulle attività dell'anno e la previsione per l'anno successivo, redatto a cura del Tesoriere della Sezione;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo della Sezione;
- c) proporre e realizzare le attività e le finalità istituzionali dell'Associazione a livello locale.

TITOLO XIII

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLE SEZIONI LOCALI

Art. 31

- a) Il Consiglio è composto da 5 Soci. I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I Consiglieri che senza giustificato motivo non vengono per tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. In casi di vacanza entra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti;
- b) il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni volta il

- Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da tre componenti;
- c) il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Il Presidente dovrà avere la condizione di Socio Ordinario. La nomina dei componenti del Consiglio deve essere comunicata al Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) le deliberazioni sono prese a maggioranza con votazione palese salvo che per le nomine ed attribuzioni di cariche e di poteri personali per cui si voterà a scrutinio segreto;
- e) gli avvisi di convocazione del Consiglio devono essere a firma del Presidente ed inviati almeno 10 giorni prima, unitamente all'ordine del giorno.

Art. 32

Il Consiglio Direttivo della Sezione provvede a:

- a) formulare ogni anno il programma di attività;
- b) proporre le domande di iscrizione dei nuovi Soci al Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) redigere il rendiconto finanziario, la relazione sulle attività dell'anno e la previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Sezione e da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale entro il mese di marzo del nuovo anno;
- d) tenere l'amministrazione ordinaria della Sezione;
- e) studiare e far conoscere i problemi dei Paesi in via di sviluppo, promuovere e realizzare, previa approvazione della Sede Centrale, azioni idonee al conseguimento degli scopi associativi.

TITOLO XIV

IL TESORIERE

Art. 33

Il Tesoriere provvede a:

- a) tenere l'amministrazione della Sezione Locale ai sensi della normativa in corso ed in base alle disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale;

b)elaborare il rendiconto finanziario annuale consuntivo e preventivo;

c)inviare mensilmente alla Sede Centrale la prima nota contabile.

TITOLO XV

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI E DEI SERVIZI

Art. 34

Le funzioni di Presidente, di Membro del Consiglio, nonchè quella di Revisori dei Conti, di Giunta, di Collegio dei Probiviri dell'Associazione a qualsiasi livello, vengono svolte gratuitamente. Le spese per l'espletamento dell'incarico possono essere sostenute dall'Associazione.

Art. 35

REGOLAMENTO INTERNO

Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale può elaborare appositi regolamenti nello spirito del presente Statuto sottponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 36

SCIOLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo scioglimento della Associazione AFMAL e la liquidazione del patrimonio, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile. Il Patrimonio della stessa, sia mobile che immobile, sarà devoluto, esaurita la liquidazione all'Ordine Ospedaliero di san Giovanni di Dio Fatebenefratelli e per esso alla Provincia romana dell'Ordine medesimo, ente giuridico operante senza finalità di lucro, patrocinatore della medesima Associazione, o ad altro analogo ente.

Firmato: Pietro CICINELLI Presidente

Testo modificato e approvato dall'Assemblea nazionale straordinaria AFMAL del giorno 20 giugno 2013